

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06687/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6687 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Concetta Puccia, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto
Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Angela Zanca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione

e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 (doc. 1);

- dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierna ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019 (doc. 2);

- del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede (doc. 3);

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali e monocratiche, ex artt. 55 e 56 c.p.a.

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto

con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 (doc. 1);

- dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierna ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019 (doc. 2);

- del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede (doc. 3);

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PUCCIA CONCETTA il 14\11\2019 :

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001205 del 1° agosto 2019 (doc. 1), recante l'approvazione della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e con il quale sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto;

- dell'avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 0035372 del 1° agosto 2019 (doc. 2), recante le istruzioni, rivolte ai vincitori del concorso, per esprimere l'ordine di preferenza tra 17 regioni disponibili;

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001229 del 7 agosto 2019 (doc. 3), di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;
- dell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 4), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 9 agosto 2019;
- delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 5), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 28 agosto 2019;
- dell'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 6), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 30 agosto 2019;
- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0001461 del 9 ottobre 2019 (doc. 7), di depennamento della graduatoria di concorso ex art. 15, c. 4 del Bando di concorso;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

nel giudizio iscritto al numero di R.G. 6687/2019

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Puccia Concetta il 9/11/2021:
per l'annullamento

- del decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico (doc. 1), di rettifica della graduatoria generale

nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 2), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 16 agosto 2021;

- dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 3), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione in data 30 agosto 2021;

- dell'elenco delle assegnazioni pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione il 31 agosto 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo

amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione dei ricorsi per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo in epigrafe per pubblici proclami.

Ritenuto, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b).- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 3 maggio 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AvvisoLa pubblicazione viene
effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 11853/2021 del 17/11/2021, emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G.
n. 6687/2021.Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti
consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it l'inserimento del numero di
registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi",
rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione
"T.A.R."